



Comune di Tonco

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.10

OGGETTO:

VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2024 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018). PRESA D'ATTO

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di febbraio alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FRATINI Cesare - Sindaco	Sì
2. MUSSO Silvia - Vice Sindaco	Sì
3. ACCOMAZZO Alessandro - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca De Stefano la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRATINI Cesare, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita tra gli altri argomenti, alla trattazione di quanto in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36, in data 24/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS per il periodo 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, in data 16/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3, in data 07/02/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione - PEG per il triennio 2024-2026;

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali", a partire dall'esercizio 2021;
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;"*

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

"861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+";

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;

- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;
- per i soli esercizi 2022 e 2023, è consentito il calcolo dell'indicatore sulla base dei dati contabili, sempre che siano comunicati alla PCC gli stock di debito relativi ai due esercizi precedenti (per il 2023, si tratta del 2021 e del 2022), previa verifica da parte dell'organo di revisione;

Preso inoltre atto della nota redatta dalla responsabile del Servizio Finanziario, acclarata a protocollo dell'ente con n. 650/2024 ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni, rilevate alla data del 20/02/2024:

- Stock del debito al 31/12/2022	€ 0,00
- Stock del debito al 31/12/2023	€ 0,06
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2023	€ 550.483,05
- Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2023	- 32 giorni

Rilevato pertanto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo Ente non è tenuto a effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2023), non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che l'indicatore di ritardo nei pagamenti assume valore negativo;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 267/2000 dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime favorevole dei presenti, resa ai sensi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, da ritenersi integralmente riportate:

1. Di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo Ente non è tenuto a effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2023), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che l'indicatore di ritardo nei pagamenti assume valore negativo;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
FRATINI Cesare

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca De Stefano

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)